

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

L'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Verga" con sede in Modica, piazzale Baden Powell n.1,
codice fiscale 9001227088, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal **Prof.**
Alberto Moltisanti, [REDACTED]

E

L'Ente/Azienda Associazione Culturale Coro Polifonico Jubilate Gentes
con sede legale in Via Bufalino n°3 Vittoria (RG) codice fiscale 91018740885
con 40 associati/dipendenti, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" rappresentato
da [REDACTED] codice fiscale
[REDACTED] in qualità di legale rappresentante.

Premesso che

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"

- ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

- all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:

«784-octies. Fermo restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.

Si conviene quanto segue:

Art.1.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere, a titolo gratuito presso le sue strutture, fino ad un massimo di 20 alunni nei percorsi per la **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) su proposta dell'istituzione scolastica.

Art.2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008, lo studente nelle attività di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) è equiparato al lavoratore, ex art.2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi;

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L.977/67 e successive modifiche.

Art.3.

1. Il docente **tutor interno** svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nel percorso di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO), da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i percorsi di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO), evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il **tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO);

- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO);
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D.Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art.4

1. Durante lo svolgimento del percorso di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) i beneficiari sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art.5

1. Nei casi previsti, l'istituzione scolastica, assicura i beneficiari del percorso di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO) contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

L'istituzione scolastica provvederà inoltre a comunicare prima dell'inizio dell'attività, tempi e luoghi di attuazione all'INAIL, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e alla compagnia assicuratrice.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (Compagnia assicurativa UNIPOL, polizza n. 210272944) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.Lgs.81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di **formazione scuola-lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO);
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art.20 D.Lgs.81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art.6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al/ai beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di **formazione scuola - lavoro FSL** (ex competenze trasversali e per l'orientamento: PCTO), nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art.7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante e comunque non oltre il 31/08/2026.

2. In ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

3. Il presente atto, può essere stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art.15, comma 2-bis della L.n.241/90, e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 82/2005.

Letto e approvato.

Luogo e Data 18/12/2025.

PER L'ENTE OSPITANTE

Ass. Culturale Coro Polifonico

"Jubilare Gentes"

C.F.: 91018740885

PER L'ISTITUTO VERGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ALBERTO MOLTISANTI

ALBERTO
MOLTISANTI
30.12.2025
16:20:49 CET